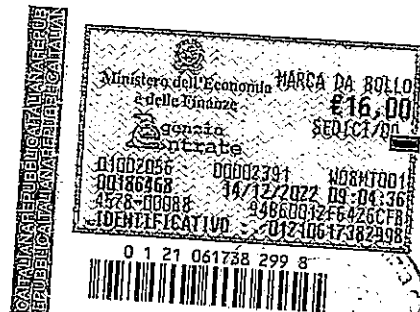




La Grangia ASSOCIAZIONE LA GRANGIA DI STABIUZZO

14 DIC. 2022



Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 12 dicembre 2022, alle ore 20:00, presso la sede sociale in via Castellana n. 41/C si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione La Grangia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.lgs. 117/2017 c.d. "Codice del terzo settore".

I presenti nominano quale presidente dell'assemblea la presidente dell'associazione Sonia Minello e quale segretario verbalizzante il consigliere Leonardo Cadamuro.

La presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dalla presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato alla presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

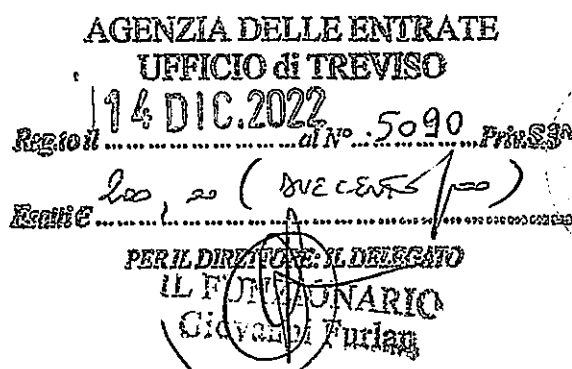
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21:35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La presidente

Sonia Minello

Il verbalizzante

Leonardo Cadamuro



STATUTO LA GRANGIA APS



ART. 1 (Denominazione e sede)

L'associazione <<LA GRANGIA>> costituita in data 21 maggio 2008 diventa, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, in seguito "ETS" denominato: <<LA GRANGIA APS>>. Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'acronimo ETS o la locuzione "ente del terzo settore" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Cimadolmo (TV) Via Castellana n. 41/C.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'organo di amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare ha lo scopo di promuovere e tutelare le tradizioni locali del territorio e favorire l'aggregazione della comunità.

A tal fine l'associazione si propone di:

- 1) favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

- 2) realizzare iniziative idonee a favorire lo sviluppo del patrimonio artistico, delle tradizioni e culture locali;
- 3) realizzare iniziative atte a favorire le condizioni di socialità di Stabiuzzo.
- Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono individuate all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 alle lettere:
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di carattere editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno ne:

- a) organizzare eventi di ballo, musica, animazione socio culturale, spettacolo, arte varia, attività ludico-sportiva e ricreativa;
- b) promuovere e organizzare gare, fiere, sagre, convegni, spettacoli, manifestazioni culturali con riferimento ad argomenti e temi locali;
- c) organizzare viaggi e soggiorni turistici a carattere sociale e culturale;
- d) promuovere progetti di solidarietà a favore della comunità locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Le attività diverse sono individuate dall'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Possono associarsi le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica, motivandola, la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione. L'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, può presentare ricorso all'assemblea che si pronuncerà sul rigetto all'occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 2) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - 3) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - 4) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - 5) votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - 6) denunciare i fatti che ritiene censurabili, nei modi previsti dall'art. 29 del D.lgs. 117/2017;
- e il dovere di:
- 7) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - 8) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Sono volontari gli associati che prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono iscritti nel registro di cui al successivo articolo 19 e sono assicurati secondo quanto previsto all'articolo 27.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre l'associato che non paga nei termini stabiliti la quota associativa annuale, ove prevista, decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- 1) Assemblea degli associati;
- 2) Organo di amministrazione;
- 3) Presidente;
- 4) Organo di controllo (eventuale);
- 5) Organo di revisione (eventuale).

ART. 11



(L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati che risultino iscritti nel Libro degli associati e i regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

In alternativa la convocazione dell'assemblea può avvenire mediante affissione di avviso di convocazione presso la sede dell'associazione e presso le bacheche comunali.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sull'esclusione degli associati;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza.
- 9) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

- 10) delibera lo scioglimento dell'associazione;
- 11) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica lo statuto con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Il numero verrà di volta in volta deciso dall'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione.

L'organo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di decesso, dimissioni, permanente impedimento o decadenza di un componente questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo di amministrazione decade e si procederà a nuove elezioni.

L'impugnazione di una delibera assembleare avviene secondo quanto previsto dall'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea, in particolare, tra gli altri compiti:

- 1) amministra l'associazione;
- 2) elegge il presidente e le altre cariche sociali;
- 3) determina l'importo della quota associativa annuale;
- 4) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- 5) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- 6) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 7) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 8) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 9) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico del terzo settore;
- 10) disciplina l'ammissione degli associati;
- 11) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.
Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dallo stesso.

ART. 16 (Il presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- 3) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 1 del D.lgs. 117/2017 e che il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore con iscrizione al relativo registro.

ART. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

4) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta motivata formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi;
- 6) rimborsi da convenzioni;
- 7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione possono essere immobili, mobili registrati e mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutariamente previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e corre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa a norma dell'art. 13 comma 2 D.lgs. 117/2017.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.



ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, previste dall'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

Gli associati iscritti nel registro dei volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.